

## DELIBERA N. 338/20/CONS

**INTESA, AI SENSI DELL'ART. 25, COMMA 6, DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 1° AGOSTO 2003, N. 259, SULLE RICHIESTE DI PROROGA  
DELLA DURATA DEI DIRITTI D'USO DI ILIAD ITALIA S.P.A. IN BANDA  
900 MHZ E DI TIM S.P.A., VODAFONE ITALIA S.P.A. E WIND TRE S.P.A. IN  
BANDA 2100 MHZ E SULLE CONNESSE CONDIZIONI REGOLAMENTARI**

### L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 22 luglio 2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, di seguito denominato Codice;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 24 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale “*Il*

*Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”;*

VISTE le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, nn. 2002/19/CE (*direttiva accesso*), 2002/20/CE (*direttiva autorizzazioni*), 2002/21/CE (*direttiva quadro*), 2002/22/CE (*direttiva servizio universale*), come modificate dalle direttive nn. 2009/136/CE e 2009/140/CE;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE;

VISTA la delibera n. 541/08/CONS, del 17 settembre 2008, recante “*Procedure e regole per l'assegnazione e l'utilizzo delle bande di frequenza a 900 e 2100 MHz da parte dei sistemi di comunicazione elettronica*”;

VISTO il bando di gara, con il relativo disciplinare, concernente l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze disponibili nella banda 2100 MHz, di cui all'articolo 9, della delibera n. 541/08/CONS;

VISTO il decreto 6 maggio 2009 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze concernente la proroga del termine di validità delle licenze individuali per il servizio di comunicazioni mobili pubblico di terza generazione UMTS delle società H3G S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

VISTA la delibera n. 282/11/CONS, del 18 maggio 2011, recante “*Procedure e regole per l'assegnazione e l'utilizzo delle frequenze disponibili in banda 800, 1800, 2000 e 2600 MHz per sistemi terrestri di comunicazione elettronica e sulle ulteriori norme per favorire una effettiva concorrenza nell'uso delle altre frequenze mobili a 900, 1800 e 2100 MHz*”;

VISTA la delibera n. 430/16/CONS, del 30 settembre 2016, recante “*Parere ai sensi dell'articolo 14-ter, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 259/2003 sul*

*trasferimento dei diritti d'uso delle frequenze delle società H3G S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.P.A. nell'ambito dell'operazione di concentrazione comunitaria M.7758*";

VISTA la decisione n. 2009/766/CE della Commissione europea, del 16 ottobre 2009, relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità, come modificata dalla decisione n. 2011/251/UE, del 18 aprile 2011;

VISTA la decisione n. 2012/688/UE della Commissione europea, del 5 novembre 2012, relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 1920-1980 MHz e 2110-2170 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell'Unione, come modificata dalla decisione n. (EU) 2020/667 della Commissione europea, del 6 maggio 2020;

VISTO il Rapporto CEPT 52 del 5 marzo 2015, nella versione aggiornata il 4 marzo 2016, in risposta al Mandato della Commissione *"To undertake studies on the harmonised technical conditions for the 1900-1920 MHz and 2010-2025 MHz frequency bands ("Unpaired terrestrial 2 GHz bands") in the EU"*, relativo alle porzioni TDD della banda 2100 MHz;

VISTO il Rapporto CEPT 74 del 3 luglio 2020 *"Report from CEPT to the European Commission in response to the Mandate on spectrum for the future railway mobile communications system - Report A: Spectrum needs and feasibility (tasks 1 to 4)"*;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 ottobre 2018, recante il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF) tra 0 e 3.000 GHz;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019"*;

VISTA la delibera n. 296/17/CONS del 17 luglio 2017 recante *"Parere, ai sensi dell'art. 25, comma 6, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sulla proroga dei diritti d'uso delle frequenze in banda 900 e 1800 MHz, secondo quanto previsto dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232"*;

VISTI i risultati interinali delle attività del *Tavolo Tecnico Refarming*, operante presso il Ministero dello sviluppo economico (MISE), concernenti l'analisi dell'andamento dell'impiego delle tecnologie 2G, 3G e 4G sulle reti radiomobili nazionali;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l'art. 103, comma 1;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*” e, in particolare, l'art. 37;

VISTA la delibera n. 149/20/CONS del 7 aprile 2020, recante “*Consultazione pubblica sulle richieste di proroga della durata dei diritti d'uso di Iliad Italia S.p.A. in banda 900 MHz e di TIM S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. in banda 2100 MHz e sulle connesse condizioni regolamentari*”, come modificata e integrata dalla delibera n. 163/20/CONS del 23 aprile 2020, in relazione all'istanza dell'operatore Wind Tre S.p.A. in banda 2100 MHz, e gli esiti della suddetta consultazione;

VISTA la segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) n. AS1669 del 27 maggio 2020, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, pubblicata sul suo Bollettino settimanale n. 23 del 8 giugno 2020 relativa alla “*Proroga dei diritti d'uso delle frequenze di telecomunicazione ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche*”, e trasmessa al MISE e all'Autorità, con nota acquisita al protocollo Agcom del 27 maggio 2020;

VISTO il testo della consultazione pubblica che il MISE ha avviato il 29 maggio 2020 pubblicato sul proprio sito *web* in merito all'uso attuale e futuro del sistema mobile di seconda generazione GSM e di quello di terza generazione UMTS;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. Le richieste di intesa del MISE ai sensi dell'art. 25, comma 6, del Codice delle comunicazioni elettroniche**

1. Le società Iliad Italia S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A. e Wind Tre S.p.A., hanno presentato al MISE, ai sensi dell'art. 25, comma 6, del Codice, istanza per la proroga al 31 dicembre 2029 dei diritti d'uso delle frequenze in banda 900 e 2100 MHz nella propria titolarità la cui scadenza era al momento fissata al 31 dicembre 2021. L'istanza della società Wind Tre, in particolare, è relativa al blocco aggiuntivo in banda 2100 MHz acquisito nel 2009, successivamente alla proroga degli altri diritti d'uso nella stessa banda della medesima società, avvenuta sempre nel 2009.

2. Il MISE, sulla base delle predette istanze, corredate dei previsti piani tecnico-finanziari, con una prima nota della Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, acquisita al protocollo Agcom del 28 gennaio 2020, e una successiva nota integrativa acquisita al protocollo Agcom del 16 aprile 2020, relativa all'istanza pervenuta successivamente, ha richiesto, ai sensi dell'art. 25, comma 6, del Codice, l'intesa dell'Autorità sulla concessione della proroghe richieste, sottolineando, altresì, l'esigenza di provvedere anche alla quantificazione dei contributi per i diritti d'uso in banda 2100 MHz che erano già stati oggetto di proroga.
3. In relazione alle predette istanze, l'Autorità, in data 7 febbraio 2020, ha richiesto a Iliad Italia, TIM e Vodafone Italia informazioni integrative circa i propri piani tecnico finanziari, che sono state acquisite agli atti del procedimento con note pervenute in data 26 febbraio 2020 da parte di Iliad Italia ed in data 28 febbraio 2020 da parte di Vodafone Italia e TIM, con una successiva integrazione di quest'ultima pervenuta all'Autorità in data 2 aprile 2020.
4. Nell'avviare le attività di riscontro alle richieste del MISE, l'Autorità ha innanzitutto considerato l'esigenza di garantire l'uso efficiente dello spettro radio, di favorire lo sviluppo dei servizi a banda larga e ultra-larga nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, nonché di tenere adeguatamente conto delle possibili diverse condizioni di mercato per le varie tecnologie 3G/UMTS, 4G/LTE-LTE *Advanced* e in futuro 5G, in termini di concorrenza e di offerta dei servizi, nonché dei potenziali benefici sulla clientela dei servizi di comunicazione elettronica.
5. L'Autorità ha inoltre considerato ai fini della valutazione della congruità del piano tecnico finanziario, che è tenuta ad effettuare per ciascuna istanza di concessione della proroga, la necessità di garantire l'uso effettivo ed efficiente delle frequenze in questione e la promozione degli investimenti e della concorrenza effettiva.
6. Infine, l'Autorità ha ravvisato la necessità di definire alcune misure tecniche e regolamentari che devono formare il quadro di riferimento indispensabile per la concessione delle suddette proroghe, anche alla luce del mutato contesto di impiego delle frequenze in questione, sia in termini di recenti sviluppi tecnologici, in particolare per la banda 2100 MHz rispetto alla precedente proroga dei diritti d'uso delle frequenze in tale banda, che di prospettive future.
7. In base a ciò, l'Autorità ha ritenuto quindi necessario, al fine di informare le proprie valutazioni, oltre all'analisi dei piani tecnico finanziari presentati dagli operatori, avviare, secondo quanto previsto all'art. 29, comma 1, del Codice, la consultazione di cui alla delibera n. 149/20/CONS, come successivamente integrata dalla delibera n. 163/20/CONS.

## **II. Il quadro normativo di riferimento e il contesto di impiego delle frequenze in banda 900 e 2100 MHz**

### **A. Banda 900 MHz**

8. Il blocco di frequenze della banda 900 MHz in oggetto, oggi nella titolarità di Iliad Italia, corrisponde all'intervallo 880-885 MHz in accoppiamento con l'intervallo 925-930 MHz. Tale blocco è stato originariamente assegnato alla società H3G e trasferito all'attuale società ad esito dell'operazione di concentrazione comunitaria M.7758, autorizzata dalla Commissione europea il 1° settembre 2016, che ha portato al cambio di controllo su H3G e Wind Telecomunicazioni con successiva fusione delle due società in Wind Tre, e alla cessione di alcuni blocchi di frequenze a Iliad Italia, nell'ambito dei rimedi previsti per l'operazione.
9. I trasferimenti di frequenze nella predetta operazione sono stati autorizzati con determinazioni del MISE, sulla base del parere dell'Autorità formulato con delibera n. 430/16/CONS, ai sensi dell'articolo 14-ter, commi 5 e 6, del Codice. La determinazione del MISE del 4 novembre 2016, sulla base di quanto formulato dall'Autorità, definisce il quadro degli obblighi e delle condizioni concernenti i diritti d'uso trasferiti a Iliad Italia. In particolare, la società Iliad Italia è tenuta a impiegare detto blocco a 900 MHz per la fornitura di servizi 3G, garantendo l'uso effettivo ed efficiente delle risorse assegnate, attraverso l'attuazione di un piano di *roll out* presentato all'Amministrazione, comprovato da relazioni annuali contenenti informazioni circa lo stato di avanzamento dello stesso e l'aggiornamento del piano degli investimenti.
10. Si richiama la circostanza per cui, ad eccezione di tale blocco, gli altri diritti d'uso delle frequenze assegnate nella medesima banda 900 MHz, insieme a quelli della banda 1800 MHz, già in scadenza al 30 giugno 2018, sono stati prorogati dal MISE sino al 31 dicembre 2029, con l'intesa dell'Autorità fornita con la delibera n. 296/17/CONS, essendo rientrati nell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Pertanto, in banda 900 MHz le altre società (Wind Tre, TIM e Vodafone Italia) in possesso ciascuna di 2 blocchi di spettro accoppiato da 2x5 MHz hanno già richiesto e ottenuto la proroga, in linea con la citata legge di Bilancio.
11. Riguardo alle condizioni tecniche d'impiego della banda 900 MHz, esse sono al momento definite dalla decisione n. 2009/766/CE della Commissione Europea, del 16 ottobre 2009, relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità, come modificata dalla decisione della Commissione n. 2011/251/UE, del 18 aprile 2011, la quale ha consentito

l'introduzione di sistemi LTE in tale banda, garantendo al contempo la compatibilità tecnica con i sistemi precedenti GSM e UMTS. Al momento sono in corso studi da parte della CEPT per consentirne l'uso anche con tecnologie 5G.

## **B. Banda 2100 MHz FDD**

12. Le frequenze negli intervalli 1920-1980 MHz e 2110-2170 MHz rappresentano le porzioni destinate all'uso FDD (*Frequency Division Duplexing*) della banda 2100 MHz. In esse, partendo dal basso, e tenuto conto delle varie misure di riorganizzazione della banda succedutesi nel tempo, Wind Tre dispone di 4 blocchi da 5 MHz di spettro accoppiato (2x20 MHz), TIM dispone di 3 blocchi (2x15 MHz), Iliad Italia dispone di 2 blocchi (2x10 MHz) e Vodafone Italia dispone di 3 blocchi.
13. Tale banda è stata assegnata inizialmente a gennaio del 2001, tramite gara per il rilascio di 5 licenze individuali per l'installazione e l'esercizio di sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione (UMTS - IMT2000). Le assegnazioni originarie hanno riguardato il complesso della banda 2100 MHz comprendente porzioni sia FDD che TDD (*Time Division Duplexing*), prevedendo il rilascio di 5 licenze, 2 per complessivi 35 MHz e 3 per complessivi 25 MHz, inclusive pertanto ciascuna di un blocco TDD da 5 MHz (presente negli intervalli 1900-1920 MHz e 2020-2025 MHz).
14. Il termine di validità delle licenze, sulla base dei vari provvedimenti iniziali, era per tutte fissato al 31 dicembre 2021. Su istanza delle società H3G e Wind Telecomunicazioni, con il decreto 6 maggio 2009 del MISE di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con l'intesa dell'Autorità, il termine di validità delle licenze UMTS a 2100 MHz di tali società è stato prorogato per un periodo di 8 anni (quindi fino al 31 dicembre 2029). Ciò, salvo verifica dell'attuazione dei piani tecnico-finanziari presentati da tali società. Il decreto interministeriale in questione ha previsto inoltre che la fissazione dei contributi per i relativi diritti d'uso delle frequenze, per il periodo di validità della proroga, avvenisse con successivo provvedimento, dato l'ampio margine esistente con la scadenza originaria. La presente delibera è volta quindi anche a fornire il criterio per la determinazione di detti contributi, come richiesto dal MISE.
15. Nel contempo, il MISE, a conclusione del previsto *iter* amministrativo, a gennaio 2006, ha provveduto al formale ritiro della licenza dell'operatore UMTS IPSE 2000, e con il rientro delle relative frequenze nella disponibilità dell'Amministrazione, l'Autorità ha provveduto a definire le relative procedure di riassegnazione, con la delibera n. 541/08/CONS. La nuova procedura di assegnazione si è svolta nel 2009, con l'aggiudicazione, a Vodafone Omnitel, Telecom Italia e Wind Telecomunicazioni, di un blocco ciascuno di frequenze

FDD, pari a 2x5 MHz, con scadenza al 31 dicembre 2021, utilizzabile con sistemi compatibili previsti dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF). L'assegnazione di tali nuovi diritti d'uso è avvenuta con determinazioni del MISE dell'8 settembre 2009. Nell'ambito delle stesse procedure di assegnazione il blocco TDD di Wind Telecomunicazioni, assegnato inizialmente tra 2020 e 2025 MHz, è stato spostato nel *range* 1915-1920 MHz, al fine di un uso più efficiente dello spettro.

16. Per la banda 2100 MHz, le richieste in oggetto degli operatori TIM e Vodafone Italia sono riferite quindi all'intera dotazione frequenziale, inclusiva del blocco aggiuntivo di spettro accoppiato assegnato nel settembre 2009, mentre la richiesta di Wind Tre è riferita al solo blocco aggiuntivo, in quanto assegnato, come visto, successivamente al decreto di proroga del 6 maggio 2009.
17. Nell'ambito dell'operazione di concentrazione comunitaria M.7758 già citata è stato previsto, tra i rimedi approvati dalla Commissione europea, il trasferimento a Iliad Italia di due blocchi a 2100 MHz fra quelli originariamente assegnati a H3G, secondo un piano di progressivo rilascio sul territorio nazionale, da completare il 31 dicembre 2019. Il trasferimento di dette frequenze è stato oggetto, come evidenziato per la banda 900 MHz, del parere dell'Autorità al MISE di cui alla delibera n. 430/16/CONS. Tali frequenze rientrano pertanto tra quelle di cui al decreto di proroga del MISE del 6 maggio 2009.
18. Per quanto concerne le condizioni tecniche d'impiego della banda 2100 MHz FDD, la decisione n. 2012/688/UE della Commissione, del 5 novembre 2012, è stata recentemente modificata dalla decisione n. (EU)2020/667 della Commissione europea del 6 maggio 2020, la quale ha fornito un aggiornamento delle condizioni tecniche applicabili alle bande di frequenze 1920-1980 MHz e 2110-2170 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell'Unione, in coerenza con gli studi di cui al Rapporto CEPT 72, vincolanti per gli Stati membri, inclusa una nuova canalizzazione, per l'uso da parte dei sistemi *wireless broadband* 3G, 4G e 5G, e possibili soluzioni AAS (*Active Antenna System*).

### **C. Banda 2100 MHz TDD**

19. Relativamente alla porzione 1900-1920 MHz per uso TDD della banda di frequenze a 2100 MHz, lo stato attuale di assegnazione prevede, nell'ordine, un blocco da 5 MHz a Wind Tre, Vodafone Italia, TIM e Wind Tre.
20. Detta porzione di banda TDD, inizialmente assegnata agli operatori mobili, in Italia così come nella maggior parte degli Stati membri dell'Unione europea, con licenze limitate alla tecnologia TDD UMTS/IMT-2000, è tuttavia risultata largamente



inutilizzata per carenza di apparati compatibili e di piani di sviluppo tecnologico legati ai sistemi radiomobili. Ciò principalmente a causa della difficoltà di adoperare in modo efficiente una canalizzazione TDD adiacente a una FDD e dalla limitazione della larghezza di banda complessiva di tale porzione TDD. Tale circostanza ha indotto la CEPT e la Commissione europea a studiare da tempo misure di armonizzazione alternative.

21. Nel Mandato di studi emesso dalla Commissione europea nei confronti della CEPT, di cui al documento RSCOM12-17rev3 del 10 ottobre 2012 *“to undertake studies on the harmonised technical conditions for the 1900-1920 MHz and 2010-2025 MHz frequency bands (“unpaired terrestrial 2 GHz band”) in the EU”*, è infatti rimarcata la mancanza di interesse e di utilizzo per lo spettro TDD a 2 GHz. Le decisioni di armonizzazione della Commissione europea precedentemente richiamate, ovvero la decisione n. 2012/688/UE, recentemente aggiornata dalla decisione n. (EU) 2020/667, riguardano infatti le sole porzioni FDD.
22. Pertanto, la porzione di banda TDD a 2100 MHz non risulta più armonizzata per gli usi di comunicazioni elettroniche. Il Rapporto CEPT 52 del 6 marzo 2015, aggiornato il 4 marzo 2016, ha fornito possibili nuove applicazioni per l’impiego delle porzioni TDD di spettro a 2100 MHz, tra cui applicazioni per comunicazioni a larga banda dirette aria-terra<sup>1</sup>, collegamenti video e videocamere senza fili (PMSE/ad hoc PPDR) oppure applicazioni con autorizzazione generale (DECT/SRD)<sup>2</sup>.
23. Ulteriori studi di interesse per tale porzione sono attualmente in corso. Ad esempio, nel Rapporto della CEPT 74 *“to the European Commission in response to the Mandate on spectrum for the future railway mobile communications system - Spectrum needs and feasibility”*, del 3 luglio 2020, una parte della banda 1900-1920 MHz (1900-1910 MHz) viene indicata come possibile opzione di interesse per il successore del sistema GSM-R, attualmente impiegato in ambito ferroviario.
24. L’uso futuro di tale banda TDD dovrà essere pertanto determinato, allo stato delle norme comunitarie, dagli Stati membri sulla base di quanto previsto nelle norme CEPT e riportato nei rispettivi piani di allocazione delle frequenze (in Italia il PNRF).

### III. La valutazione dei piani tecnico-finanziari

---

<sup>1</sup> Dette anche *Broadband DA2GC (Direct-Air-to-Ground Communications)*, ovvero applicazioni di *backhauling* per supportare vari tipi di servizi di telecomunicazione a bordo di aeromobili, come l’accesso a *Internet* e servizi multimediali mobili.

<sup>2</sup> PMSE (*Programme Making and Special Events*), PPDR (*Public Protection and Disaster Relief*), DECT (*Digital Enhanced Cordless Telecommunication*), SRD (*Short-Range Device*).

### **A. Osservazioni generali**

25. Le istanze delle società Iliad Italia, TIM, Vodafone Italia e Wind Tre di proroga al 31 dicembre 2029 dei propri diritti d'uso delle frequenze nelle bande in oggetto, le cui scadenze sono fissate al 31 dicembre 2021 ante proroga, recano in allegato, ai sensi dell'art. 25, comma 6, del Codice, il previsto piano tecnico finanziario a sostegno di ciascuna richiesta.
26. In particolare, il piano tecnico finanziario presentato da Wind Tre consiste in un aggiornamento del piano già presentato nel 2017, come previsto nella determinazione ministeriale del 24 ottobre 2016 di trasferimento a tale Società dei diritti d'uso nella banda 2100 MHz a seguito della concentrazione comunitaria M.7758, in attuazione di quanto indicato nella delibera dell'Autorità n. 430/16/CONS.
27. Per quanto riguarda le altre frequenze in banda 2100 MHz, in capo a Wind Tre e Iliad Italia, i cui diritti d'uso sono già stati oggetto di un primo provvedimento di proroga, l'Autorità, per quanto di propria competenza, ha appurato che sia Wind Tre che Iliad Italia hanno presentato i piani tecnico finanziari aggiornati, come previsto nel decreto di proroga del MISE del 2009 e nel proprio parere di cui alla delibera n. 430/16/CONS. La competenza per gli atti di proroga è in ogni caso in capo al MISE. Sebbene tali frequenze non siano oggetto del procedimento di proroga di cui alla presente delibera, le condizioni regolamentari relative alla banda 2100 MHz, incluse quelle relative alla determinazione dei contributi, qui fissate in relazione alle frequenze oggetto dell'odierna proroga, sono applicabili anche alle frequenze già oggetto dei precedenti provvedimenti di proroga in tale banda, in quanto pertinenti all'uso efficiente dell'intera banda 2100 MHz e in maniera non discriminatoria tra tutti i partecipanti al mercato.

### **B. Banda 900 MHz**

28. La società Iliad Italia richiede la proroga al 31 dicembre 2029 della durata dei diritti d'uso delle proprie frequenze in banda 900 MHz alle stesse condizioni tecniche ed economiche a cui è stata già concessa la proroga dei diritti d'uso delle frequenze nella stessa banda alle società Vodafone Italia, TIM e Wind Tre (in proporzione all'ampiezza di banda e alla durata della rispettiva proroga).
29. In merito, il MISE, dall'esame del piano tecnico-finanziario allegato all'istanza prodotta dalla società e in considerazione dell'intervenuta proroga per tutti gli altri operatori titolari di diritti d'uso nella stessa banda, ritiene che sussistano le condizioni per la concessione della proroga alle medesime condizioni e obblighi, fatto salvo quello di utilizzo della tecnologia GSM, non applicabile al caso in questione.

30. L'istanza della società Iliad Italia, inclusiva del piano tecnico finanziario a supporto della stessa, contiene informazioni concernenti il percorso evolutivo di impiego delle frequenze di cui è richiesta la proroga e indicazioni/previsioni relative ai corrispondenti investimenti, in maniera coerente a sostegno della richiesta avanzata.
31. Dai dati forniti nel predetto piano si rilevano motivate ragioni riguardo l'esigenza di proseguire l'esercizio delle frequenze in questione. Dal punto di vista dell'evoluzione tecnologica, il piano di sviluppo prevede il consolidamento degli attuali investimenti e in futuro lo sviluppo dell'utilizzo delle risorse spettrali con le più nuove tecnologie.
32. Le informazioni relative allo sviluppo della rete sono fornite con riferimento sia alle sole frequenze a 900 MHz che al pacchetto frequenziale di cui la società dispone anche su altre bande, in cui ciascuna concorre alla fornitura dei servizi in maniera sinergica ed incrementale, rispetto agli obiettivi di copertura e di capacità. Il suddetto piano tecnico finanziario appare inoltre ben strutturato, seppur basato al momento su previsioni, data la natura di operatore di recente entrato nel mercato radiomobile italiano, con informazioni e piani di sviluppo anche sul numero di siti attivi in tale banda. Occorre infatti considerare che [OMISSIS]
33. In ogni caso, l'ingresso sul mercato di Iliad Italia è fondato sui presupposti e sulle motivazioni assunti nella procedura di *merger* M.7758 che ha ricevuto il parere favorevole anche da parte della Commissione europea. Tale società opera inoltre in piena concorrenza con gli altri operatori e, dalle evidenze finora raccolte, appare in possesso di risorse tecniche e finanziarie adeguate a sostenere il piano presentato e, più in generale, a garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro. In supporto a tale valutazione può essere utile considerare la crescita dell'operatore nel mercato italiano in cui, ad esempio, in base ai dati in possesso dell'Autorità, a dicembre 2019 risultava aver raggiunto una quota di mercato (in termini di numero di SIM) pari al 6.6% (7.5% considerando le sole SIM residenziali), incrementando del 3.2% l'analogo dato riferito a dicembre del 2018. In aggiunta, Iliad (con i marchi Free e Free Mobile) è attivo da molti anni nel suo paese di origine, dove ha acquisito una posizione consolidata e risulta uno dei principali operatori sia nel mercato delle reti fisse sia in quello delle reti mobili.
34. La proroga appare quindi funzionale agli obiettivi prefissati, relativi sia allo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni consentite dalle norme di armonizzazione, ai fini dell'uso efficiente dello spettro, che alla promozione e al

recupero degli investimenti per la fornitura di servizi innovativi di comunicazione elettronica, oltre che alla tutela dell'utenza già servita. Il livello degli investimenti indicato dalla società, inoltre, appare di rilievo a livello nazionale. Si ritiene quindi in definitiva che non sussistano elementi per non considerare il piano della società adeguato ai fini del rilascio della proroga dei diritti d'uso in tale banda.

### **C. Banda 2100 MHz**

35. Le società TIM, Vodafone Italia e Wind Tre richiedono la proroga al 31 dicembre 2029 dei provvedimenti autorizzativi, nonché della durata dei diritti d'uso delle frequenze assegnate nella banda 2100 MHz, in scadenza al 31 dicembre 2021. Nell'ambito di tali istanze è presente la richiesta, da parte di alcuni operatori, di utilizzo di tali frequenze in regime di neutralità tecnologica e quella di superamento degli obblighi di mantenimento del servizio UMTS (3G).
36. In merito, il MISE, nella sua richiesta di intesa all'Autorità, ha rammentato che *“alcuni diritti d'uso di tale banda di frequenza sono stati già oggetto di proroga al 31 dicembre 2029”*, evidenziando appunto che nell'anno 2009 con decreto *“hanno ottenuto la proroga dei suddetti diritti d'uso le società H3G S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A. (ora fuse nell'attuale Wind Tre)”*, in parte trasferiti poi alla società Iliad Italia.
37. Il MISE ha indicato poi che *“Fermo restando quanto indicato nella segnalazione dell'AGCM (AS1544), in relazione ai piani tecnico finanziari allegati alle suddette istanze, si richiede il parere dell'Autorità considerato che non sembrerebbero emergere particolari criticità anche in relazione al mantenimento degli attuali obblighi di copertura nella medesima banda attraverso l'utilizzo di tecnologie diverse da quella UMTS [...]”* rimettendosi quindi alle valutazioni dell'Autorità. Il MISE ha concluso inoltre evidenziando *“l'esigenza di provvedere in ogni caso alla quantificazione dei contributi per i diritti in banda 2100 MHz che sono già stati oggetto di proroga”*.
38. I piani tecnico finanziari presentati dagli operatori TIM e Vodafone Italia per la banda 2100 MHz, inclusivi delle successive integrazioni richieste dall'Autorità, contengono informazioni concernenti il percorso evolutivo di impiego delle frequenze per le quali è richiesta la proroga ed indicazioni/previsioni relative ad investimenti e costi operativi prospettici, coerentemente con i relativi piani industriali. L'estensione richiesta della proroga rientra inoltre entro i limiti previsti dal Codice.
39. Dall'esame dei piani, si osservano innanzitutto elementi relativi allo sviluppo ed al miglioramento delle reti di accesso che fanno uso delle frequenze in questione. A partire dall'uso iniziale delle frequenze in tecnologia UMTS (3G), si rilevano

condizioni di impiego e di sviluppo di reti 4G basate su tecnologia LTE/LTE-*Advanced*, con una possibile evoluzione verso sistemi 5G, compatibilmente con le attività di sviluppo tecnologico, commercializzazione e di mercato di tale nuova tecnologia. Tale tendenza si evidenzia da tempo per la banda 2100 MHz, per la quale sono già state avviate in passato alcune operazioni di *refarming* verso sistemi 4G/LTE ed è ipotizzabile negli anni un graduale passaggio al 5G.

40. Attraverso i nuovi sviluppi tecnologici e i relativi investimenti, i suddetti operatori potranno quindi raggiungere una maggiore efficienza d'uso di tali frequenze, con possibili semplificazioni della gestione tecnica e operativa delle reti derivante dall'introduzione delle nuove tecnologie, e fornire così nuovi servizi e prestazioni migliorative. Ciò appare fondamentale, lato operatori, per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di una congrua remunerazione degli investimenti effettuati e di una maggiore sostenibilità di quelli programmati per il futuro.
41. Assumono peraltro valenza sia la considerazione del principio di non discriminazione tra i vari operatori assegnatari di spettro nella medesima banda a 2100 MHz, tenuto conto che per alcuni lotti, come visto, è già stata concessa una proroga sino al 31 dicembre 2029, ai sensi del citato decreto ministeriale del 6 maggio 2009, che la necessità del perseguimento dell'obiettivo dell'omogeneità dei regimi autorizzatori previsto dal Codice.
42. Riguardo alla richiesta di Wind Tre di proroga del proprio diritto d'uso aggiuntivo in banda 2100 MHz assegnato nel 2009, la nuova scadenza proposta è la stessa degli altri diritti d'uso della società già prorogati. Si osserva inoltre che il piano tecnico finanziario aggiornato a tal fine dalla società appare adeguato a sostenere la richiesta presentata, atteso anche che gli investimenti, i servizi e le tecnologie proposte per l'uso efficiente dello spettro sono impiegate per il complesso della banda FDD a 2100 MHz e non sono specifiche per un singolo lotto di frequenze. Il lotto in oggetto appare quindi del tutto integrato nella rete di Wind Tre e funzionale al coerente funzionamento del *layer* di rete a 2100 MHz. Tale piano, al pari di quello sopra menzionato già presentato nel 2017, similmente a quello degli altri due operatori richiedenti la proroga in tale banda, tiene conto delle condizioni di impiego e di sviluppo di reti 4G basate su tecnologia LTE/LTE-*Advanced*, con una possibile evoluzione verso sistemi 5G. Pertanto, appaiono confermate le valutazioni già espresse in occasione della precedente proroga, alla luce dell'intercorsa evoluzione tecnologica.
43. In definitiva tutti i piani degli operatori relativi alla banda 2100 MHz contengono informazioni e piani di sviluppo sostanziali a sostegno delle richieste di proroga avanzate. Essi appaiono orientati al progressivo completamento dell'adozione di sistemi di trasmissione sempre più performanti rispetto alle reti 3G per cui le frequenze erano state originariamente assegnate. Tali sistemi sono afferenti oggi

alla famiglia delle tecnologie radiomobili 4G (LTE e LTE *Advanced*), e in prospettiva alla tecnologia 5G *New Radio* (NR), secondo *roadmap* previsionali che dipendono anche dagli sviluppi che si verificheranno nei prossimi anni in termini di dinamiche di mercato ed ecosistema tecnologico. Tale aspetto appare di particolare importanza per assicurare continuità nell'uso efficiente delle risorse frequenziali per la fornitura di servizi *wireless broadband*, a beneficio dei consumatori nel loro complesso, e per non rallentare la curva di innovazione tecnologica già profilata nel corso degli anni dagli operatori radiomobili nazionali, anche al fine di favorire la diffusione di servizi a banda ultra-larga, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica<sup>3</sup>.

44. Le prospettive di sviluppo delle reti degli operatori interessati sono fornite sia con riferimento alla sola banda a 2100 MHz che in sinergia al più ampio pacchetto frequenziale di cui le tre società dispongono, e nel quale ciascuna banda concorre con determinate caratteristiche e funzionalità agli obiettivi di copertura e di capacità e ai servizi complessivamente offerti alla clientela. I piani tecnico finanziari presentati dagli operatori appaiono concreti e ben strutturati, essendo peraltro basati su un numero consistente di siti già attivi impieganti le frequenze in questione. La proroga appare anche qui funzionale agli obiettivi prefissati, relativi sia allo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni consentite dalle norme di armonizzazione, ai fini dell'uso efficiente dello spettro, che alla promozione e al recupero di determinati investimenti per la fornitura di servizi innovativi di comunicazione elettronica, oltre che alla tutela dell'utenza già servita. Il livello degli investimenti annuali indicato da ciascun operatore appare di sicuro rilievo sia a livello nazionale, che comunitario, confermando quindi la telefonia mobile come un settore importante dell'economia in generale.
45. Per lo Stato, ciò comporta un duplice vantaggio, in quanto da un lato si prevede la realizzazione in un definito arco temporale di determinati investimenti, con benefici non solo per i consumatori finali ma anche per l'industria e l'occupazione, e dall'altro si promuove l'adozione delle più moderne tecnologie da parte di operatori che in tali bande vantano reti già attive e una significativa base di clienti. Al riguardo, si osserva che tutti i soggetti richiedenti la proroga dei diritti d'uso delle frequenze in banda 2100 MHz sono operatori radiomobili ben consolidati nel mercato, operando da oltre 20 anni su scala nazionale, e che quindi nel tempo hanno

---

<sup>3</sup> Oltre al tema del progressivo *refarming* della banda 2100 MHz al 4G e, in prospettiva, verso il 5G, un rilevante elemento tecnico che emerge dai piani presentati per la proroga in detta banda è rappresentato dal possibile utilizzo di tali frequenze mediante l'applicazione della tecnica di condivisione dinamica dello spettro chiamata *Dynamic Spectrum Sharing* (DSS), in linea con i più recenti sviluppi tecnologici a livello internazionale. Tale tecnica consente agli operatori di gestire in maniera flessibile e dinamica l'allocatione delle risorse spettrali sulla medesima banda tra 4G e 5G in funzione delle esigenze di traffico, rappresentando dunque un importante *driver* per agevolare il processo di migrazione tecnologica delle reti radiomobili verso il 5G, a vantaggio non solo degli operatori ma di tutta la filiera di mercato, inclusi i consumatori finali.

già ampiamente fornito prova circa la sostenibilità dei propri piani di *business*. Tali operatori potranno verosimilmente garantire in maniera tempestiva e senza soluzione di continuità per gli utenti finali l'uso più efficiente dello spettro in questione. La concessione della proroga ai soggetti richiedenti potrà quindi anche assicurare benefici in termini di fornitura di servizi innovativi, in linea con gli obiettivi europei di sviluppo della banda larga e ultra-larga, valorizzazione degli investimenti e garanzia di sostenibilità degli stessi, tutela dell'utenza e promozione della competizione per il complesso del mercato.

46. Le precedenti considerazioni assumono una particolare valenza nella congiuntura esistente al momento della valutazione delle richieste di proroga determinata dalla pandemia da COVID-19, suscettibile di ripercussioni nel mercato di riferimento, con il perdurare di incertezze economiche e finanziarie globali per un periodo non facilmente determinabile. In tale congiuntura è opportuno garantire al mercato l'espressione di una equa concorrenza, nonché offrire agli stessi partecipanti le idonee certezze per la sostenibilità dei propri investimenti, che riguardano l'intera rete radiomobile e non solamente una porzione di frequenze.
47. Si ritiene quindi in definitiva che non sussistano elementi per non considerare i piani presentati dalle società TIM, Vodafone Italia e Wind Tre, riferiti alla banda in questione, adeguati ai fini del rilascio della proroga dei diritti d'uso richiesta dagli stessi. Tale positiva valutazione delle istanze sconta già quanto più avanti sarà definito circa le misure regolamentari connesse, che ne costituiscono presupposto essenziale.

#### **IV. Elementi emersi dalla consultazione pubblica e valutazioni dell'Autorità**

##### **A. Aspetti generali**

48. Alla consultazione pubblica, svolta ai sensi della delibera n. 149/20/CONS, come integrata dalla delibera n. 163/20/CONS, la cui scadenza era prevista per il 15 giugno 2020, hanno partecipato 7 soggetti, attraverso l'invio di altrettanti contributi, che comprendono i 4 soggetti direttamente interessati alle istanze di proroga (Iliad Italia, TIM, Vodafone Italia e Wind Tre) e altri 3 operatori di rete mobile, FWA (*Fixed Wireless Access*) o fissa (Eolo, Fastweb e Linkem); cinque di tali soggetti sono anche stati sentiti in audizione a seguito di specifica istanza. Durante il periodo della consultazione inoltre è pervenuta all'Autorità anche la citata segnalazione AS1669 del 27 maggio 2020 dell'AGCM.
49. Nel documento di consultazione, sono state poste a consultazione le considerazioni preliminari dell'Autorità circa i presupposti a base della valutazione delle istanze, con un orientamento positivo, e le proposte di specifiche condizioni regolamentari per la concessione della proroga dei diritti d'uso delle frequenze in oggetto, nel

contesto delle prospettive di impiego ed armonizzazione delle bande di frequenze in questione.

50. Era inoltre indicato come la nuova scadenza del 31 dicembre 2029, proposta dai richiedenti, sia per la banda 900 MHz che per la 2100 MHz fosse coerente con il quadro nazionale delle assegnazioni, corrispondendo alla data di riallineamento attualmente fissata per la maggior parte dei diritti d'uso di frequenze assegnati in Italia ed impiegati per sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche nell'ambito delle reti radiomobili, ad eccezione delle più recenti assegnazioni<sup>4</sup>.
51. Nel testo in consultazione era inoltre considerata la segnalazione n. AS1544 del 15 novembre 2018, richiamata anche dal MISE, in cui l'AGCM evidenziava alcune criticità concorrenziali connesse all'istituto della proroga dei diritti d'uso delle frequenze senza lo svolgimento di nuove procedure competitive, che impedirebbe così l'ingresso di nuovi operatori o l'emergere di operatori più efficienti. In essa l'AGCM evidenziava la necessità che il quadro regolamentare venisse integrato al fine di garantire che lo strumento della proroga potesse essere sempre ben definito in ragione di obiettivi prefissati. Interventi su tale fronte riguardavano la definizione, già al momento della prima assegnazione, dell'esistenza (o meno) della possibilità di rinnovo del diritto d'uso, il periodo di proroga e le ragioni inderogabili a giustificazione della proroga stessa, così da fornire un quadro coerente e definito *ex ante* sull'ampiezza del diritto d'uso assegnato. L'AGCM segnalava anche l'opportunità di introdurre, come condizione del rinnovo dei diritti d'uso, un divieto di cessione per un periodo predefinito, nonché obblighi di realizzazione degli investimenti e di utilizzo delle risorse frequenziali. Inoltre, l'AGCM riteneva opportuno che gli oneri economici per il rinnovo dei diritti fossero definiti con proporzionalità rispetto al valore e alle caratteristiche attribuiti agli stessi, specialmente con riferimento al caso in cui tale valore potesse essere desumibile da procedure competitive di risorse comparabili, auspicando in futuro comunque un minor ricorso alle proroghe dei diritti d'uso delle frequenze.
52. Premesso che lo strumento della proroga, oltre che dall'ordinamento vigente, è previsto anche nel nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (Direttiva (UE)2018/1972), in corso di recepimento nell'ordinamento italiano, che dovrebbe entrare in vigore alla fine del 2020, l'Autorità, come anche indicato nella consultazione, ha considerato ai fini delle proprie valutazioni sulla concessione della proroga qui in oggetto e sulle condizioni applicabili, anche le suddette osservazioni dell'AGCM. Nel caso specifico sono state quindi temperate le diverse esigenze e i diversi obiettivi che si intendono perseguire, assicurando, in condivisione con quanto espresso dall'AGCM, che vi sia un legame di scopo tra lo

---

<sup>4</sup> Concernenti le procedure di cui alla delibera n. 231/18/CONS che hanno riguardato le bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 ai sensi della legge 27 dicembre 2017 n. 205, la cui scadenza dei diritti d'uso è fissata al 31 dicembre 2037.



strumento della proroga e gli obiettivi prefissati, a tal fine prevedendo nel rispetto di quanto previsto dalla legge anche specifiche condizioni regolamentari, tra le quali quelle relative ai contributi, e garantendo altresì l'obiettivo dell'uniformità dei regimi autorizzatori.

53. Nel corso dello svolgimento della citata consultazione pubblica, è pervenuta all'Autorità, come visto, una successiva segnalazione dell'AGCM rubricata AS1669, trasmessa anche al MISE, nonché pubblicata sul Bollettino settimanale di detta Autorità n. 23 del 8 giugno 2020, sempre in tema di proroga dei diritti d'uso delle frequenze, tra l'altro anche menzionata nelle osservazioni fornite da alcuni rispondenti nell'ambito della presente consultazione.
54. In tale documento l'AGCM espone alcune considerazioni in merito agli effetti sulla concorrenza nei mercati delle comunicazioni mobili determinati dalla prassi della proroga dei diritti d'uso delle frequenze di telecomunicazione, ai sensi dell'articolo 25, comma 6, del Codice, ed alla conseguente necessità di conseguire un'allocatione delle frequenze per le telecomunicazioni a banda larga e ultra-larga che permetta di raggiungere obiettivi di efficienza, non discriminazione e concorrenza, favorendo altresì lo sviluppo infrastrutturale degli operatori mobili. Tali considerazioni sono generalmente in linea con quanto già segnalato nella precedente citata segnalazione.
55. L'AGCM rileva come sia necessario, anche alla luce del contesto attuale, intraprendere iniziative che favoriscano gli investimenti degli operatori mobili (*Mobile Network Operator*, MNO), mediante la definizione di regole certe e temporalmente coerenti in tema di rinnovo dei diritti d'uso delle frequenze, auspicando anche l'adozione di un progetto di lungo periodo nella gestione delle frequenze di telecomunicazione che permetta di favorire la competizione tra gli operatori e stimolare gli investimenti, anche tramite una concorrenza di tipo infrastrutturale.
56. L'AGCM, nel richiamare il quadro normativo-regolamentare in vigore applicabile alle procedure di assegnazione e rinnovo delle frequenze per sistemi di comunicazione elettronica, compreso quello delineato nel nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, indica che esso è volto a promuovere un contesto di certezza per gli investimenti, con la definizione di una tempistica certa relativa ai diritti d'uso e con l'indicazione, al momento della prima assegnazione, della possibilità di un'eventuale proroga, secondo principi di trasparenza, non discriminazione, efficiente allocatione delle risorse scarse e concorrenza. In merito agli aspetti relativi alla concorrenza, i principi indicati sono finalizzati, per l'AGCM, ad assicurare un adeguato bilanciamento tra durata (necessaria a garantire gli investimenti) e necessità di non innalzare barriere all'entrata per i nuovi operatori.

57. L'AGCM richiama poi alcuni dei propri interventi (segnalazioni e pareri) in tema di assegnazione e rinnovi di frequenze, in ordine alla necessità di garantire che l'allocazione delle frequenze di telecomunicazione mobile sia improntata ai principi di concorrenza, trasparenza e non discriminazione. In particolare, richiama il parere AS1493 del 22 marzo 2018 riguardante le procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze per favorire la transizione verso la tecnologia 5G<sup>5</sup>, il parere S3407 del 2 novembre 2018 in relazione al trasferimento di alcune frequenze in banda 3.4-3.6 GHz, da Aria S.p.A. a Fastweb S.p.A.<sup>6</sup>, la già citata segnalazione AS1544 del 15 novembre 2018, e la segnalazione AS1550 del 20 dicembre 2018 riguardante il tema più generale delle criticità concorrenziali nelle concessioni dello Stato.
58. Riassunte le proprie precedenti segnalazioni, l'AGCM rileva in particolare che gli operatori storici hanno fruito negli anni di svariate proroghe, che hanno riguardato, in alcuni casi, lo stesso diritto d'uso per più di una volta, soffermandosi poi sullo specifico caso delle bande a 900 MHz e 2100 MHz per osservare che all'operatore Iliad Italia ancora non è stata fornita certezza sul rinnovo del proprio blocco a 900 MHz, e in generale che non si è ancora provveduto alla quantificazione dei contributi per i blocchi a 2100 MHz già prorogati, e infine che, nella stessa banda, le frequenze sono state prorogate solo ad alcuni operatori e non ad altri. Si osserva in proposito che tale tema peraltro era già oggetto della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 149/20/CONS, come integrata dalla 163/20/CONS.
59. L'AGCM per quanto rilevato ritiene che occorra adottare ogni opportuna iniziativa affinché non si producano effetti discriminatori, in danno di taluni operatori, in grado di alterare le dinamiche competitive dei mercati interessati. In particolare nella definizione dei contributi di rinnovo dei diritti d'uso per le proroghe già concesse in banda 2100 MHz, secondo l'AGCM, occorre svolgere valutazioni comparative con i diritti di utilizzo similari, in modo tale da rendere il contributo proporzionato e non discriminatorio e tenendo conto, anche, delle altre caratteristiche dei diritti d'uso, in termini ad esempio di differente durata e modalità di utilizzo delle risorse.
60. In conclusione, l'AGCM, nell'auspicare in via generale, un prudente ricorso agli strumenti di proroga dei diritti d'uso delle risorse frequenziali, ritiene opportuno

---

<sup>5</sup> In cui l'AGCM aveva tra l'altro evidenziato la possibilità di rimediare a un'allocazione a favore degli operatori storici sbilanciata non solo nella quantità, ma, a proprio avviso anche con riferimento alla durata del diritto d'uso delle frequenze

<sup>6</sup> In cui l'AGCM riteneva opportuno rivedere l'istituto delle proroghe, anche eventualmente prevedendo, in un'ottica prospettica, un divieto di cessione nei rinnovi e un obbligo di realizzazione degli investimenti e utilizzo delle risorse frequenziali, comparabili agli obblighi previsti nelle procedure di prima assegnazione.

suggerire una politica di gestione delle frequenze improntata al rispetto dei principi sopraindicati, al fine di assicurare la creazione di un *level playing field* che favorisca il dispiegamento degli investimenti e il corretto svolgersi del gioco della concorrenza tra operatori, con un quadro di regole certe e di lungo periodo nella gestione delle risorse frequenziali scarse, rispettoso dei principi di trasparenza, efficienza, proporzionalità e non discriminazione.

61. Come più dettagliatamente esposto nella descrizione successiva delle varie misure, si osserva come l'orientamento dell'Autorità posto a consultazione fosse già sostanzialmente in linea anche con la nuova segnalazione dell'AGCM, emessa come detto nel solco della precedente AS1544. Infatti, l'orientamento favorevole all'accoglimento delle richieste di proroga in oggetto è corroborato dalla definizione e uniforme applicazione di condizioni regolamentari, previste sia per le frequenze oggetto delle richieste, che per i blocchi già oggetto del decreto di proroga del 6 maggio 2009, inclusa la definizione degli appropriati contributi, con una visione prospettica dell'utilizzo delle frequenze. Altre indicazioni fornite dall'AGCM attengono a misure afferenti a fattispecie più generali quali ad esempio l'assegnazione *ex novo* delle frequenze e quindi, pur essendo nel novero degli strumenti regolatori già usati dall'Autorità, esulano dal presente provvedimento.
62. Riguardo invece al contributo dei rispondenti alla consultazione pubblica, il quadro generale delineato dall'Autorità con riferimento al contesto, nazionale e internazionale, relativo all'allocazione e all'utilizzo delle bande di frequenza interessate dal provvedimento in discussione, è stato generalmente condiviso e ritenuto esaustivo. Sono state formulate alcune integrazioni, osservazioni e proposte, volte prevalentemente a delineare lo scenario di mercato e ad affrontarne determinate problematiche che alcuni rispondenti ritengono presenti.

#### **B. Valutazioni sulla proroga dei diritti d'uso delle frequenze in banda 900 MHz di Iliad Italia e sulle relative condizioni**

63. Le frequenze a 900 MHz in capo a Iliad Italia, all'atto della richiesta, risultano le uniche frequenze in tale banda con scadenza temporale fissata al 31 dicembre 2021, in quanto le altre della medesima banda sono già state prorogate al 31 dicembre 2029, in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
64. Iliad Italia è inoltre come visto l'operatore "*remedy taker*", destinatario delle misure attuative degli impegni delle Parti della concentrazione comunitaria M.7758, secondo quanto previsto dalla decisione comunitaria del 1° settembre 2016, a cui la proroga fornirebbe quindi un congruo orizzonte temporale per i propri investimenti. La stessa decisione della Commissione di approvazione della concentrazione aveva peraltro indicato che la scadenza a breve dei diritti d'uso allora da trasferire a Iliad Italia fosse un elemento di criticità per lo sviluppo

sostenibile di tale operatore nel mercato, e aveva accolto il *commitment* delle Autorità italiane a valutare la possibilità di proroga, prevista dal Codice, anche in tale ottica. Le frequenze a 1800 MHz trasferite a Iliad Italia sono state infatti già prorogate al 31 dicembre 2029, in applicazione della detta legge n. 232/2016, assieme a quelle degli altri operatori in tale banda.

65. Nel relativo procedimento del 2017, in applicazione di detta norma, l’Autorità ha inoltre determinato, per la banda 900 MHz, condizioni per l’uso efficiente dello spettro e ha fissato i relativi contributi<sup>7</sup>, in aderenza con la legge. In particolare, è stato previsto il mantenimento, a valle della proroga, degli obblighi previgenti ed è stata inoltre prevista l’applicazione del principio di neutralità tecnologica, anche al fine di garantire l’uso efficiente dello spettro radio, favorire lo sviluppo di servizi a banda larga e ultra-larga, perseguire l’obiettivo di trarre i maggiori benefici per i consumatori e gli utenti nel loro complesso<sup>8</sup>.
66. Considerata quindi anche l’esigenza di uniformare i regimi autorizzatori, come previsto all’art. 25, comma 6, del Codice, nel testo della consultazione l’Autorità aveva già preliminarmente indicato l’assenza di ragioni ostative alla concessione della proroga a Iliad Italia dei diritti d’uso del blocco a 900 MHz di cui è titolare e che le relative condizioni regolamentari connesse alla proroga, inclusa la data proposta del 31 dicembre 2029 e gli oneri economici, già previste per gli altri titolari dei diritti d’uso nella stessa banda, potessero essere replicate anche per Iliad Italia, ad eccezione dell’obbligo di servizio GSM, come detto non applicabile a tale operatore.
67. Sul tema, i rispondenti, richiamando anche il principio di non discriminazione, pur formulando alcune osservazioni di dettaglio, hanno manifestato un generale consenso per la concessione della proroga in banda 900 MHz all’operatore richiedente e per le relative condizioni. Una mancata estensione della scadenza attuale dei diritti d’uso, è stato osservato, si configurerebbe come elemento addizionale di un presunto squilibrio concorrenziale oltre che discriminatorio.
68. In relazione alle condizioni per la concessione della proroga in banda 900 MHz è stata anche sottolineata in consultazione l’importanza della verifica del rispetto dei parametri tecnici delle norme comunitarie di armonizzazione, degli obblighi di

---

<sup>7</sup> Ai sensi dell’art. 1, comma 570, della citata legge di Bilancio n. 232 del 2016, secondo cui “*La proroga di cui all’articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, comporta il pagamento anticipato e in un’unica soluzione dei contributi per i diritti d’uso delle frequenze di cui all’articolo 35 del medesimo codice, da effettuare entro e non oltre il 30 settembre 2017. La misura dei suddetti contributi, rapportati alla quantità di banda e alla durata, è data dal valore fissato per le suddette frequenze dalle delibere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 541/08/CONS del 17 settembre 2008 e 282/11/CONS del 18 maggio 2011, maggiorato del 30 per cento.*”

<sup>8</sup> Una specifica previsione ha riguardato anche il tema della tecnologia GSM, con misure tuttavia non applicabili al blocco di frequenze di cui è titolare Iliad Italia.

copertura e dei piani di sviluppo della rete forniti dal soggetto istante al Ministero dello sviluppo economico. A tale proposito, è stato richiesto al Ministero e all'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, di voler periodicamente verificare (ad esempio nei piani annuali di copertura e utilizzo previsti dalla regolamentazione in caso di proroga delle frequenze) la sostenibilità degli investimenti effettuati e, soprattutto, le modalità concrete di utilizzo dei diritti d'uso oggetto di rinnovo. Ciò, al fine di assicurare la coerenza con i principi dell'uso effettivo ed efficiente dello spettro radio previsti dal nostro ordinamento (art. 14 e ss. del Codice), nonché nel rispetto del principio di non discriminazione, necessario a garantire un impiego ottimale delle risorse.

69. Si ritiene quindi che, in linea con quanto esposto in consultazione, possa essere confermata la proposta di prorogare alla data del 31 dicembre 2029 anche i diritti d'uso in banda 900 MHz di Iliad Italia, allineandone la scadenza con i diritti d'uso degli altri operatori nella medesima banda. Riguardo alle condizioni regolamentari, si ritiene di confermare anche in tal caso l'orientamento proposto in consultazione. Fermi quindi gli obblighi di Iliad Italia previsti nei propri provvedimenti di assegnazione e attualmente vigenti, che saranno mantenuti anche per il periodo della proroga, si ritiene che Iliad Italia dovrà fornire al MISE e all'Autorità annualmente per il periodo della proroga idonea documentazione relativa allo stato di avanzamento del piano di copertura e degli investimenti, da cui si evidenzia specificatamente il *roll-out* della rete che utilizza tale banda e quindi l'effettivo ed efficiente utilizzo della stessa, piani che dovranno essere in coerenza con la struttura del piano tecnico-finanziario presentato ai fini della proroga.
70. Per quanto riguarda, infine, i contributi annuali per la durata della proroga per il blocco di Iliad Italia, in consultazione è stata proposta la possibilità di applicare la maggiorazione, che la legge di Bilancio applicata agli altri blocchi fissava al 30%, solo al momento in cui l'operatore attivi il *refarming* verso tecnologie successive al 3G. A tal fine si evidenzia come l'ammontare dei contributi per tale banda sia già stato definito in regime di neutralità tecnologica della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La stessa delibera n. 296/17/CONS, che ha fornito l'impianto regolatorio per la proroga degli altri blocchi, ha previsto che il contributo fosse uniforme a partire dalla data della proroga, senza differenziazioni legate all'utilizzo, peraltro obbligatorio, di alcune portanti con tecnologia GSM. Prevedere quindi una differenziazione dei contributi in relazione alla tecnologia impiegata dall'operatore, oltre che introdurre una discriminazione, in questo caso a svantaggio degli operatori a cui la proroga è già stata concessa, si porrebbe in contrasto con l'obiettivo di garantire l'omogeneità nei regimi autorizzatori, e rappresenterebbe un potenziale disincentivo all'impiego di tecnologie più efficienti. Si ritiene quindi che i contributi debbano essere identici, a parità di ampiezza di banda e durata di proroga, a quelli fissati per gli altri titolari di diritti d'uso nella stessa banda. Le modalità di pagamento dei detti contributi potranno

essere fissate dal MISE, che potrà valutare eventuali istanze degli operatori a riguardo.

71. In merito all'utilizzo tecnico della banda, resta ferma la necessità che siano rispettati, da parte della società, i parametri tecnici delle norme comunitarie di armonizzazione, e che questi siano aggiornati in caso di modificazioni delle stesse, anche al fine di assicurare la coesistenza con gli altri utilizzatori della banda, e le norme di conformità degli apparati e immissione sul mercato, ai sensi della direttiva 2014/53/EU, e, infine, che siano fornite all'Amministrazione, attraverso i suddetti piani annuali, adeguate informazioni circa le tecnologie e gli *standard* armonizzati utilizzati nella banda in parola. Ogni eventuale variazione relativa alla rete di accesso e agli apparati utilizzati, ad esempio in attività di *refarming* verso il 4G ed in prospettiva anche 5G, rispetto all'utilizzo attuale, dovrà essere preventivamente comunicata all'Amministrazione e ove previsto essere autorizzata secondo le norme del Codice, anche al fine di consentire la verifica circa il rispetto delle norme di compatibilità e di protezione dei servizi *incumbent*.

#### **C. Valutazioni sulla proroga dei diritti d'uso delle frequenze di TIM e Vodafone Italia e del blocco aggiuntivo di Wind Tre in banda 2100 MHz**

72. Sul tema della nuova scadenza del 31 dicembre 2029 richiesta per i diritti d'uso delle frequenze in questione, si è registrata nella consultazione una generale condivisione dell'orientamento rappresentato dall'Autorità nel documento di consultazione, accompagnata da alcune osservazioni. Diversi rispondenti hanno in particolare sottolineato come la concessione della proroga, conseguente alla valutazione di idoneità della documentazione presentata, risponda al principio di non discriminazione, nonché a criteri di coerenza, prevedibilità e certezza del diritto.
73. La predetta nuova scadenza risulta infatti coerente con il quadro nazionale delle assegnazioni, corrispondendo alla data di riallineamento attualmente fissata per la maggior parte dei diritti d'uso di frequenze assegnati in Italia ed impiegati per sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche nell'ambito delle reti radiomobili, ad eccezione come visto delle più recenti assegnazioni. Si ritiene quindi che non vi siano ragioni ostative alla concessione della proroga ai richiedenti dei diritti d'uso a 2100 MHz di cui essi sono titolari, in scadenza al 31 dicembre 2021, limitatamente, come meglio chiarito in seguito, alle porzioni FDD.

#### **D. Condizioni regolamentari riguardo alla proroga delle frequenze in banda 2100 MHz (neutralità tecnologica per l'assolvimento degli obblighi di copertura e transizione dal 3G verso le nuove tecnologie, piano di tutela dell'utenza e di comunicazione, divieto di *trading* per un periodo di 42 mesi, contributi)**

74. Come esposto in consultazione, si rileva che mentre per la banda 900 MHz le precedenti proroghe sono state garantite relativamente di recente, in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per la banda 2100 MHz le precedenti proroghe risalgono a numerosi anni addietro e alcune condizioni delle stesse non sono state definite. Ciò impone di dover tenere adeguatamente conto di tale contesto e in particolare degli sviluppi tecnologici e di mercato intercorsi a partire dalle assegnazioni originarie, per quanto riguarda sia le porzioni FDD che quelle TDD della banda in questione.
75. Inoltre, vi è la necessità di garantire che non si realizzi un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai soggetti che, relativamente a diritti d'uso nella medesima banda, hanno già ottenuto, nei termini descritti, la proroga al 31 dicembre 2029, ai sensi del citato decreto 6 maggio 2009. Tale decreto risulta peraltro antecedente alle norme di armonizzazione attualmente vigenti per tale banda, oltre che antecedente alle più recenti modifiche al Codice.
76. Sono state quindi proposte le misure tecniche e regolamentari relative al quadro di riferimento per l'autorizzazione della proroga stessa. Inoltre, come detto in precedenza e in linea anche con l'ultima segnalazione dell'AGCM, tali condizioni regolamentari, in quanto pertinenti all'uso efficiente dell'intera banda a 2100 MHz e in maniera non discriminatoria tra tutti i partecipanti al mercato, sono da applicare anche ai diritti d'uso delle frequenze per cui la proroga sia già stata autorizzata, cioè, come visto, a quelli di Iliad Italia e Wind Tre (relativamente ai primi tre blocchi FDD).
77. Anche riguardo alla banda in questione occorre innanzitutto assicurare, in linea con la prassi finora seguita dall'Amministrazione in altri procedimenti di proroga, e come evidenziato anche dall'AGCM, il legame di scopo tra lo strumento della proroga e gli obiettivi prefissati, come il mantenimento del supporto di una determinata tecnologia, in questo caso il mobile armonizzato IMT, un tempo adeguato al recupero degli investimenti, lo sviluppo della banda larga e ultra-larga, anche in linea con le raccomandazioni comunitarie, la promozione della competizione tra gli operatori, anche di tipo infrastrutturale, la continuità e lo sviluppo dell'offerta ai clienti finali.

#### **Neutralità tecnologica per l'assolvimento degli obblighi di copertura e transizione dal 3G verso le nuove tecnologie**

78. Sul tema in generale dell'utilizzazione delle bande, nell'ambito della consultazione i rispondenti hanno in gran parte condiviso gli orientamenti dell'Autorità. È stata infatti sottolineata l'importanza della predisposizione periodica di specifici piani tecnici sulle tecnologie e gli *standard* armonizzati utilizzati nella banda in parola e, relativamente all'assolvimento degli obblighi di copertura, di un idoneo piano

tecnico di transizione da comunicare al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità.

79. I rispondenti hanno indicato in linea generale una condivisione delle proposte dell'Autorità in tema di neutralità tecnologica per l'assolvimento degli obblighi di copertura e transizione dal 3G verso le nuove tecnologie. Sono stati anche evidenziati alcuni vantaggi connessi alla chiusura delle reti *legacy* (2G e 3G), fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dal quadro regolamentare nazionale e comunitario. I vantaggi riguarderebbero tanto i clienti finali, che potrebbero beneficiare di tecnologie più performanti ed efficienti, quanto gli operatori di comunicazione elettronica, a fronte di una riduzione dei costi di implementazione della rete (che dovrebbero tradursi in maggiori investimenti e minori costi per i consumatori), una migliore qualità, una minore congestione a vantaggio dei consumatori, maggiore innovazione ed efficienza delle reti (e, conseguentemente, applicazioni più evolute e impegnative), ridotto impatto ambientale grazie al minor utilizzo di energia e altre risorse.
80. Come descritto anche nel testo della consultazione, le analisi svolte dal Tavolo Tecnico *refarming* operante presso il MISE sull'andamento dell'impiego delle tecnologie 2G, 3G e 4G hanno mostrato un significativo calo dell'impiego della tecnologia 3G, nonché previsioni di continua decrescita della quota di clientela facente uso di terminali o altri apparati in grado di utilizzare esclusivamente la tecnologia mobile 3G/UMTS. L'Amministrazione ha in merito già espresso orientamento favorevole, in occasione di precedenti autorizzazioni al *refarming*, all'impiego anche con tecnologia LTE di alcune portanti della banda 2100 MHz, nel rispetto degli obblighi di copertura assunti e di utilizzo efficiente dello spettro.
81. Alla luce degli esiti della consultazione, si ritiene quindi di confermare quanto proposto. Occorre pertanto innanzitutto che anche per il periodo della proroga vada mantenuto il quadro oggi vigente degli obblighi tecnici e giuridici derivanti dai diritti d'uso in questione, validi per tutta la durata dei titoli e funzionali alla fornitura del servizio commerciale al pubblico oltre che all'uso efficiente delle frequenze specifiche.
82. Si ritiene quindi che gli operatori beneficiari della proroga siano tenuti a fornire, con cadenza annuale al MISE e all'Autorità, il piano di utilizzo delle frequenze nella banda 2100 MHz FDD e la relativa copertura, per tutto il periodo per il quale è concessa la proroga. Ciò, in modo da documentare, in maniera sintetica e coerente con la struttura dei piani tecnico-finanziari presentati, le attività di diffusione delle tecnologie adoperate, la distribuzione dei siti radio e delle antenne con le relative capacità e le architetture di rete utilizzate, nonché la copertura raggiunta e gli investimenti effettuati.



83. Si ritiene altresì necessario che siano rispettati i parametri tecnici delle norme comunitarie di armonizzazione e le ulteriori norme di conformità e di immissione sul mercato degli apparati, ai sensi della direttiva 2014/53/UE, e che siano fornite all'Amministrazione le adeguate informazioni circa le tecnologie e gli standard armonizzati utilizzati nella banda in parola. Gli operatori dovranno pertanto comunicare all'Amministrazione ogni eventuale variazione degli apparati utilizzati nella rete di accesso e, ove necessario, anche al fine di consentire all'Amministrazione la verifica circa il rispetto delle norme di compatibilità e di protezione dei servizi *incumbent*, essere autorizzati a tali cambiamenti secondo le norme del Codice.
84. Gli operatori dovranno inoltre in particolare adeguarsi alla normativa tecnica relativa ai nuovi parametri di impiego compatibili per l'introduzione del 5G, inclusa la canalizzazione, e alle misure di coesistenza che dovessero essere necessarie ai fini dello sviluppo di tali sistemi o alla coesistenza tra diverse tecnologie, non appena la nuova normativa sarà applicabile. Pertanto, l'eventuale migrazione a nuove tecnologie anche 5G da parte di qualche operatore non dovrà essere limitata, salvo ragionevoli misure di coordinamento e mitigazione, da quegli operatori che desiderino permanere all'uso 3G/4G.
85. Per quanto riguarda specificatamente gli obblighi di copertura si ritiene che debbano permanere i medesimi obblighi, come entità, associati ai diritti d'uso delle specifiche frequenze a 2100 MHz rilasciati a ciascun operatore. Alla luce del principio di neutralità tecnologica, già applicato anche alle frequenze a 900 e 1800 MHz, e del predetto ulteriore calo dell'impiego del 3G da parte degli utenti radiomobili, si ritiene che gli operatori possano garantire tali obblighi su richiesta anche con altre tecnologie (nel breve-medio termine in tecnologia LTE ed in futuro 5G), alle condizioni di seguito evidenziate.

#### **Piano di tutela dell'utenza e piano di comunicazione**

86. Sul tema, nell'ambito della consultazione i rispondenti hanno sostanzialmente condiviso gli orientamenti dell'Autorità. Un rispondente ritiene che una valutazione in merito alla cessazione del servizio 3G sarebbe al momento comunque prematura e richiederebbe tempi lunghi. Potrebbe tuttavia già essere avviato un lavoro finalizzato a identificare gli *step* necessari da porre in atto, ad esempio nell'ambito di un tavolo tecnico. Sono stati forniti poi ulteriori elementi di dettaglio. Un rispondente ad esempio si è soffermato sull'importanza di tutelare gli utenti laddove venga effettuata la scelta di cessare totalmente il servizio 3G (UMTS). Un rispondente ha anche precisato che un'adeguata informativa sul processo di *phasing out* e sulla relativa tempistica ritiene debba essere fornita anche agli operatori virtuali ospitati sulla rete dell'operatore che intende procedere con lo

spegnimento e a tutti gli operatori esteri con cui siano stati sottoscritti accordi di *roaming* internazionale.

87. Alcuni rispondenti hanno comunicato specificità in relazione al più adeguato piano di comunicazione all'utenza, uno dei quali in particolare non ritiene di doversi fare carico dei costi di sostituzione dei terminali, tenuto conto che misure di questo tipo non sono state previste nei casi di *switch off* televisivo, dove sono stati previsti incentivi statali.
88. Preso atto di quanto emerso, si ritiene a tal riguardo di confermare l'orientamento posto a consultazione, specificando, circa i terminali, che la proposta dell'Autorità non riguardava l'imposizione di oneri per la diretta sostituzione bensì misure atte a favorire tale sostituzione. L'appropriatezza di tali misure non può che essere valutata caso per caso. In particolare, quindi, ciascun operatore, in caso voglia avvalersi della possibilità di soddisfare gli obblighi di copertura in neutralità tecnologica, dovrà comunicare al MISE e all'Autorità l'idoneo piano di transizione dal 3G verso le nuove tecnologie 4G e/o 5G, attuando ogni necessario accorgimento a tutela di tutti gli utenti dotati di terminali solo 3G/UMTS o comunque impattati dalla cessazione del servizio UMTS<sup>9</sup>, ovunque dislocati sul territorio nazionale, nonché predisponendo un'adeguata e tempestiva campagna informativa nei confronti della clientela. Tali misure di tutela dell'utenza dovranno essere in ogni caso soggette, da parte dell'Autorità, alle valutazioni previste dal quadro regolatorio circa la relativa appropriatezza.
89. Per quanto riguarda invece la specifica questione della cessazione completa del servizio 3G (UMTS), appare ragionevole che, una volta che gli operatori siano stati autorizzati all'assolvimento degli obblighi di copertura in tale banda in neutralità tecnologica, sia lasciata tale decisione alla scelta degli stessi, che dovranno tener conto dei contratti in essere con la propria clientela. L'autorizzazione al *phasing out* generalizzato del 3G nella banda 2100 MHz andrà comunque valutata separatamente, anche tenendo conto dell'impatto su differenti settori dell'economia. In particolare, dovrà essere valutata l'appropriatezza del relativo piano di comunicazione e della relativa tempistica. Il richiamato Tavolo Tecnico *refarming* già attivo presso il MISE appare essere una sede idonea per tali valutazioni, tenuto anche conto della consultazione sull'uso attuale e futuro del sistema mobile di seconda generazione GSM e di quello di terza generazione UMTS avviata da tale dicastero il 29 maggio 2020.

### **Divieto di *trading* per un periodo di 42 mesi**

---

<sup>9</sup> Se del caso, anche facendosi carico, ciascun operatore per i propri utenti 3G, delle azioni necessarie a favorire la sostituzione dei terminali solo UMTS, con particolare riguardo agli utenti *consumer*.

90. L'orientamento preliminare posto a consultazione prevedeva l'introduzione di un divieto di *trading* (cessione e *leasing*) delle frequenze di cui è richiesta la proroga, per un periodo di 42 mesi a partire dal momento in cui la stessa fosse autorizzata (che quindi avrebbe presumibilmente impattato il periodo della proroga per circa 2 anni). Ciò, anche alla luce di quanto segnalato dall'AGCM, laddove veniva valutata negativamente la possibilità di eventuali cessioni in tempi ravvicinati dalla concessione di una proroga, per evitare di frustrare gli obiettivi insiti nella concessione della proroga stessa, e ridurre la concorrenza. Inoltre, la misura aveva lo scopo di contenere il rischio che la proroga stessa diventasse il veicolo per una possibile tesaurizzazione di un eventuale incremento del valore della risorsa, attraverso una cessione a breve termine.
91. Sul tema nell'ambito della consultazione sono emerse posizioni discordanti. Alcuni rispondenti hanno manifestato adesione completa alla proposta dell'Autorità, mentre altri, pur comprendendone le motivazioni, hanno ritenuto eccessivo e sproporzionato un tale divieto, osservando che lo stesso, piuttosto che favorire il raggiungimento degli obiettivi e evitare il concretizzarsi del paventato rischio di beneficiare di un incremento di valore della risorsa derivante dalla proroga, sarebbe invece suscettibile di pregiudicare la concorrenza, bloccando il mercato a favore degli operatori storici, rafforzando la posizione di questi, dal momento che potrebbe creare ostacoli all'eventuale ingresso o espansione di operatori nuovi entranti. I rispondenti che si sono opposti alla misura proposta hanno sottolineato che nei precedenti procedimenti di proroga un tale divieto non è mai stato introdotto. In previsione di una futura possibile implementazione di servizi 5G, è stato anche segnalato che lo sviluppo di soluzioni verticali dovrebbe di base poter contare, dal momento del rinnovo, sulla possibilità di usufruire anche di forme di *leasing* su base di accordi commerciali. Inoltre, i detti soggetti, fra i quali operatori da poco entrati nel mercato dei servizi mobili, hanno rilevato che le norme del Codice prevedono che l'Amministrazione debba esaminare e autorizzare un preciso piano di *trading*, esistendo quindi già la possibilità di non autorizzare tale progetto ove vi sia il sospetto che lo scambio non risponda a esigenze di sviluppo e sottenda solo esigenze speculative.
92. Ciò considerato e valutato, si ritiene che la richiesta di un gruppo di rispondenti, che comprende sia operatori definibili nuovi entranti che *incumbent*, di eliminare la proposta originaria del divieto temporaneo di *trading*, possa essere accolta. Oltre a quanto sopra rappresentato da alcuni rispondenti, si possono aggiungere le seguenti considerazioni. Le frequenze in esame, oggetto delle richieste di proroga a 2100 MHz, sono in tutto 7 blocchi accoppiati da 5 MHz, che sono una frazione limitata di tutte le frequenze mobili tradizionali (sotto i 3 GHz) assegnate in Italia, e sono inoltre in possesso dei tre operatori mobili con maggiori quote di mercato oggi presenti in Italia. È pertanto ragionevolmente improbabile che a seguito della proroga vi sia innanzitutto un aumento significativo del valore delle bande in

questione, non legato a variazioni di valore di tutto il complesso delle frequenze mobili, e, specificatamente, che operatori come i soggetti in questione possano avviare operazioni di *trading* puramente speculativo. Sinora infatti nel mercato radiomobile classico non si sono mai registrate operazioni di *trading* (non derivanti dal *merger* M.7758), che sono state finora limitate alle sole bande intermedie (3.4-3.6 GHz), tenuto altresì conto che singoli blocchi di frequenze in banda 2100 MHz non appaiono, in genere, rappresentare da soli una risorsa particolarmente appetibile da parte di eventuali nuovi entranti. Anche rispetto alla potenzialità che gli obiettivi fissati dalla proroga possano essere frustrati attraverso eventuali operazioni di *trading*, si osserva che appare altresì ragionevole che, anche qualora una tale operazione di *trading* si concretizzasse entro un termine relativamente breve, le particolari caratteristiche della banda 2100 MHz, che la rendono maggiormente adeguata a rappresentare un complemento capacitivo nel contesto delle bande radiomobili, inducono a ritenere che l'eventuale scambio non dovrebbe avere caratteristiche preminentemente speculative. Si ritiene pertanto che sia più ragionevole e possa apportare maggiori benefici potenziali al mercato lasciare alla libera dinamica del mercato stesso ogni eventuale decisione circa possibili operazioni di *trading*, incluso il *leasing*, rimanendo sempre ferma, da parte dell'Amministrazione, la possibilità di valutare l'autorizzabilità delle stesse, caso per caso, sulla base delle norme del Codice.

#### **Determinazione dei contributi per il periodo della proroga**

93. Per quanto riguarda, infine, il tema dei contributi in banda 2100 MHz, nell'ambito della consultazione sono emerse posizioni diversificate. Alcuni soggetti ritengono adeguati i criteri proposti ritenendo l'approccio coerente con quello già utilizzato in precedenti provvedimenti, sia in occasione delle recenti proroghe delle bande 900 e 1800 MHz che anche in altre porzioni di spettro, in ossequio ad un principio di non discriminazione. I rispondenti accolgono quindi le condizioni proposte, rapportabili a quelle di assegnazione determinate in procedure di gara, incrementate del 30%. Altri tuttavia stigmatizzano il fatto che [OMISSIS]
  
94. Alcuni soggetti, inclusi in particolare alcuni operatori direttamente interessati alle proroghe in oggetto hanno poi proposto l'adozione di correttivi atti a ridurre la quantificazione degli importi, ad esempio ritenendo che: la maggiorazione prevista del 30% debba comprendere anche la rivalutazione economica; la rivalutazione economica non sia giustificabile in ragione del fatto che il settore delle comunicazioni elettroniche ha avuto negli anni un decremento di valore rispetto alle altre *utilities*; occorra ridurre l'entità della maggiorazione o eliminarla del tutto

sia per ridurre l'impatto della misura su operatori già gravati da necessità di ingenti investimenti, che per tenere conto anche della presente congiuntura economica che pesa sui bilanci delle imprese; la maggiorazione del 30% sarebbe giustificabile solo ove venisse effettuato il *refarming* della banda al 5G, essendo le frequenze attualmente già adoperabili sia in 3G che in 4G, e solo per la quota di popolazione ove il *refarming* sarebbe applicato.

95. Per la corresponsione dei contributi è stato richiesto inoltre di valutare la possibilità di prevedere due opzioni, rappresentate rispettivamente dalla corresponsione di un contributo annuale, a partire dall'anno in cui inizia la proroga e dal pagamento anticipato in un'unica soluzione (o più soluzioni nel caso di un proponente) del totale del contributo calcolato sulla base del criterio sopra richiamato, ridotto con l'applicazione di uno sconto.
96. Circa la riserva proposta da parte dell'Autorità di rivedere il criterio per la determinazione dei contributi alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza in tema di proroga dei diritti d'uso di frequenze e determinazione dei relativi contributi, un rispondente ritiene che la revisione sarebbe applicabile ma solo se fosse in diminuzione, mentre un altro rispondente ritiene che le valutazioni sull'appropriatezza dei contributi devono essere effettuate "caso per caso" sulla base delle caratteristiche delle bande in questione oltre che sul contesto regolamentare e competitivo che le caratterizza, e che quindi i contributi non dovrebbero essere rivedibili; in ogni caso qualora l'Autorità decidesse di mantenere la previsione di rivedibilità del criterio, questa dovrebbe essere maggiormente esplicitata con la previsione della sua applicazione solo per dotazioni frequenziali aventi le medesime caratteristiche tecniche, regolamentari e competitive di quelle oggetto di eventuali decisioni giurisdizionali. Molti altri soggetti hanno invece supportato la previsione posta a consultazione.
97. Ciò descritto, sul tema dei contributi si evidenzia innanzitutto che, fino alla loro naturale originaria scadenza, i contributi per i diritti d'uso in questione sono stati già versati dagli aggiudicatari in forma anticipata e il loro importo deriva dall'espletamento di procedure competitive (aste). Si ritiene quindi ragionevole, e come similmente disposto per le proroghe in altre bande, che le frequenze in banda 2100 MHz siano soggette alla corresponsione di un contributo annuale, neutrale rispetto alle tecnologie, ai sensi dell'art. 35 del Codice, solo a partire dall'anno in cui inizia la proroga.
98. Già nel 2011, la questione della proroga della banda 2100 MHz era stata affrontata dall'Autorità inquadrandola in una cornice di riferimento omogenea, che teneva conto anche delle proroghe previste nelle altre bande. Si richiama infatti la previsione di cui all'art. 17, comma 9, della delibera n. 282/11/CONS secondo cui "*La banda UMTS a 2100 MHz soggetta alla proroga è soggetta alla*

*corresponsione di un contributo annuale ai sensi dell'art. 35 del Codice, a partire dall'anno in cui inizia la proroga. La misura del detto contributo, rapportata alla quantità di banda e alla durata, è data dal valor medio delle offerte aggiudicatarie per la banda a 2100 MHz ottenute nella gara di cui all'art. 7, della delibera n. 541/08/CONS".*

99. Tale determinazione appare dunque il riferimento più appropriato per la valutazione in questione, ritenendo altresì che il predetto criterio, come prima esposto, debba essere aggiornato alla luce dell'evoluzione del mercato, delle tecnologie e del tempo intercorso.
100. Si ritiene quindi che la misura del detto contributo, rapportata alla quantità di banda e alla durata, relativamente al periodo di proroga e pertanto fino al 31 dicembre 2029, sia data, per tutti i soggetti assegnatari della banda 2100 MHz, dal valor medio delle offerte aggiudicatarie per la banda a 2100 MHz ottenute nella gara di cui all'art. 7, della delibera n. 541/08/CONS. In consultazione, poi, l'Autorità aveva proposto di prevedere che il valore di riferimento dovesse essere rivisto sulla base del tasso di rivalutazione monetario, e con l'applicazione di una maggiorazione. Tale maggiorazione era proposta, in maniera proporzionata ad altri casi simili, nella misura del 30%.
101. Per quanto riguarda la rivalutazione monetaria, l'Autorità ritiene che il principio della sua applicabilità sia in generale corretto, in particolare in quanto il predetto valore è riferito ad un periodo passato di oltre 10 anni. Si ritiene tuttavia che tale maggiorazione possa essere eventualmente applicata dal MISE, tenendo conto del generale trattamento di contributi per servizi concessori dello Stato in circostanze comparabili, in un contesto di uniformità di gestione delle finanze pubbliche, tenuto conto che anche nella delibera n. 183/18/CONS, nel definire il criterio per la definizione del contributo per la proroga ivi disciplinata, era stata lasciata tale discrezionalità al MISE.
102. Per quanto riguarda invece la maggiorazione, non si reputa condivisibile per gli stessi motivi addotti nel caso del blocco a 900 MHz, la proposta modificativa esposta in consultazione di legare l'incremento del contributo a specifici *milestone* di *refarming* delle tecnologie, in quanto possibile disincentivo all'innovazione e difforme dalle pratiche simili sinora adottate. Circa poi la questione delle difficoltà economiche che il mercato sta attraversando, che a parere dei proponenti renderebbe oneroso il pagamento, e per le quali si richiede quindi di eliminare o ridurre la maggiorazione, si osserva che la proroga opererebbe a partire dal 1° gennaio 2022 e che pertanto i pagamenti, peraltro annuali, decorrerebbero solo da quella data, permanendo per i successivi 8 anni. Pertanto, la situazione attuale appare contingente rispetto ad un più generale andamento del mercato che nel medio lungo periodo può essere soggetto a previsioni di segno opposto. È quindi

ragionevole e nell'interesse pubblico mantenere la misura proposta come in consultazione, al fine di garantire stabilità della regolamentazione e condizioni di non discriminazione, consentendo agli operatori di adottare una pianificazione economico-finanziaria per futuri investimenti.

103. Per quanto riguarda la maggiorazione, si ritiene che essa non debba discostarsi da quanto proposto, e che quindi il valore per tale incremento debba essere fissato al 30%, indipendentemente dalla tecnologia 4G o 5G, adoperata, fino alla nuova scadenza. Tale maggiorazione è infatti in linea con precedenti orientamenti già espressi dall'Autorità, nonché coerente e non discriminatoria con quanto previsto dalla legge finanziaria n. 232 del 2016, in cui i contributi annuali equivalenti pre-vigenti, fissati dal MISE sulla base di criteri stabiliti dall'Autorità, in occasione della proroga e dell'autorizzazione alla neutralità tecnologica, sono stati maggiorati di un tale valore, a fronte della maggiore flessibilità di impiego concessa e in generale del beneficio connesso alla proroga. L'applicazione di tale principio rende coerente il trattamento delle varie bande radiomobili, in linea con la necessità di procedere all'uniformità dei regimi autorizzatori.
104. Infine, come disposto anche per la banda 900 MHz, le specifiche modalità di pagamento dei contributi per la proroga a 2100 MHz potranno essere definite a cura del MISE, ritenendo di base possibili entrambe le opzioni di pagamento annuale o anticipato per il periodo sino alla nuova scadenza, eventualmente a fronte della corresponsione di uno sconto.
105. L'Autorità si riserva inoltre in ogni caso di rivedere il criterio per la determinazione dei contributi qui fissati alla luce dell'evoluzione del contenzioso giurisprudenziale attualmente in corso in tema di proroga dei diritti d'uso di frequenze e determinazione dei relativi contributi. Solo al momento della definizione del contenzioso sarà infatti possibile determinare l'applicabilità di eventuali nuovi principi giurisprudenziali al caso in questione, che un basilare principio di buon andamento dell'azione amministrativa e tutela dell'interesse pubblico non può al momento scartare o limitare a priori.

#### **E. Esclusione dalla proroga delle porzioni TDD della banda 2100 MHz**

106. In consultazione l'Autorità ha proposto di non concedere la proroga sui blocchi TDD dei richiedenti e procedere alla revoca della proroga già concessa sui blocchi dello stesso tipo.
107. Sul tema nell'ambito della consultazione sono emerse posizioni quasi totalmente in linea con la posizione dell'Autorità, con alcune osservazioni. In particolare, quasi tutti soggetti che oggi detengono tali frequenze, unitamente agli altri rispondenti, si sono espressi favorevolmente, i primi richiedendo comunque che

l'utilizzo futuro di tale porzione di banda sia determinato tenendo in considerazione quanto previsto nelle norme CEPT e riportato nel PNRF, nonché sia pianificato in modo da assicurare la protezione dei servizi forniti dagli operatori stessi nella banda adiacente FDD. Da parte di un soggetto [OMISSIS]

108. Considerato quanto sopra, per quanto concerne i blocchi TDD in banda 2100 MHz, si richiama innanzitutto quanto già esposto in consultazione. La nota 144 del vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF) indica che *“Le bande di frequenze 1.920-1.980 MHz e 2.110-2.170 sono designate per sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche, in accordo alla decisione 2012/688/UE. In accordo con la decisione CEPT ECC/DEC/(06)01 le bande di frequenze 1.920-1.980 MHz e 2.110-2.170 MHz sono destinate all'impiego su base mondiale di reti di comunicazioni fisso/mobile (MFCN) di cui fanno parte i sistemi di telecomunicazioni mobili internazionali IMT.”*
109. Dunque, la porzione 1900-1920 MHz in cui sono presenti i blocchi TDD a 2100 MHz attualmente assegnati agli operatori mobili ed originariamente inseriti nell'ambito delle licenze UMTS non rientra nelle porzioni destinate a tali impieghi mobili terrestri dal PNRF e dalla normativa attualmente vigente.
110. D'altra parte, non risulta che gli operatori assegnatari abbiano finora mai utilizzato tali blocchi TDD a 2100 MHz e non si ha evidenza di un possibile futuro uso di tale porzione nell'ambito delle reti radiomobili. Dalla documentazione versata in atti relativa alle istanze di proroga in esame, non si rilevano inoltre elementi o prospettive di uso effettivo di tali blocchi. Tale circostanza, come anche descritto in precedenza, appare generalizzata nell'ambito dell'Unione europea. A differenza delle porzioni FDD, la proroga non appare quindi qui funzionale a obiettivi relativi allo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni consentite dalle norme di armonizzazione, ai fini dell'uso efficiente dello spettro, e alla promozione e al recupero di determinati investimenti, oltre che alla tutela dell'utenza già servita.
111. Non è inoltre condivisibile la richiesta di un soggetto di [OMISSIS]  
  
, in quanto, a parte la questione, che appare irrilevante, [OMISSIS]  
  
, il blocco TDD non è più armonizzato per servizi ECS e quindi non è assegnabile con le procedure normalmente seguite per tali bande. È interesse pubblico quindi quello di recuperare l'intera porzione TDD, da destinare ai futuri usi.



112. Alla luce di tali fatti si ritiene pertanto di confermare che le porzioni TDD vadano escluse dalla proroga che potrà essere concessa agli operatori richiedenti Telecom Italia e Vodafone Italia nella banda 2100 MHz. Inoltre, si ritiene che il MISE possa altresì procedere alla revoca della proroga già concessa all'operatore Wind Tre sui diritti d'uso dei propri blocchi TDD. Al momento della scadenza prevista del 31 dicembre 2021, tutte le predette frequenze TDD, complessivamente 1900-1920 MHz, potranno perciò tornare senza alcun onere nella disponibilità dello Stato, che ne potrà identificare gli impieghi più efficienti, anche alla luce degli studi europei in corso.

#### **F. Ulteriori elementi emersi in consultazione**

113. Nell'ambito della consultazione, come accennato nell'introduzione, sono stati inoltre richiamati alcuni elementi relativi al contesto in cui si collocano le proroghe dei diritti d'uso in parola, attraverso una rappresentazione del panorama complessivo delle dotazioni spettrali degli operatori mobili. Secondo un rispondente esisterebbe una forte concentrazione delle risorse nella porzione di spettro inferiore a 1 GHz e in quella intermedia, autorizzate per l'erogazione di servizi mobili, che assume ulteriore rilevanza considerato che l'intero bacino di frequenze attualmente in dotazione agli MNO potrà essere utilizzato per realizzare i servizi 5G nei prossimi anni. Tale situazione apparirebbe permanere nel caso di concessione delle proroghe. In tale contesto, un rispondente ha sottolineato l'importanza che le frequenze in discussione assumono per i c.d. *smart environments* (*smart-metering*, *smart-home*, *smart-cities*, ecc.), come emerge anche dai lavori dell'RSPG, e ritiene auspicabile il coinvolgimento di tutti i soggetti che possono contribuire al loro sviluppo, e quindi una particolare attenzione nei meccanismi di concessione delle proroghe e più in generale delle condizioni di assegnazione dello spettro.
114. Un rispondente ha evidenziato inoltre il ruolo che le frequenze interessate dalle istanze di proroga possono svolgere nell'ambito di un utilizzo sinergico delle risorse a disposizione degli operatori che le detengono. Una configurazione di tipo 5G NSA (*non standalone*), data dalla combinazione delle bande 900 (NR) + 3500 (NR) + 2100 (LTE), potrebbe infatti consentire a qualche operatore, a parere di un rispondente, di dichiararsi all'avanguardia nello sviluppo del 5G e quindi utilizzare una leva di *marketing* ulteriore. Riguardo poi alla banda 2100 MHz, un rispondente ha evidenziato come questa sarebbe di potenziale interesse anche in ottica 5G/FWA, dal momento che si integrerebbe facilmente in una rete che opera nella banda 3.5 GHz, estendendone la copertura. La banda 2100 MHz presenterebbe, in particolare, ottime capacità di copertura di aree densamente urbanizzate.
115. In tale contesto è stato quindi richiesto che la concessione delle proroghe, in particolare in relazione alla banda 2100 MHz, sia affiancata dalla previsione di

misure regolamentari compensative in capo agli operatori beneficiari della proroga in questione, consistenti in obblighi di accesso alla propria capacità trasmissiva a favore di operatori nuovi entranti, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, non limitati alle sole frequenze oggetto di proroga bensì estese a tutte le frequenze in dotazione all'operatore beneficiario della proroga nello spettro delle frequenze sub-GHz e intermedie.

116. La richiesta di misure di accesso regolate sarebbe avvalorata anche dal fatto che in passato, secondo quanto espresso dal proponente, tutti gli operatori mobili nuovi entranti avrebbero beneficiato di offerte di accesso *wholesale* (*roaming* nazionale, o MOCN) a condizioni regolamentate, con prezzi orientati ai costi sulle reti degli operatori mobili esistenti, per favorire la concorrenza. Il rispondente ritiene pertanto che il medesimo trattamento debba essere riservato a un attuale MNO nuovo entrante e che tale richiesta, inoltre, risponderebbe alle indicazioni di cui all'articolo 5 (Concorrenza) della Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio. Tali misure compensative sarebbero inoltre coerenti, secondo il rispondente, con il nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.
117. Sul tema, coerentemente con procedimenti simili svolti in passato, l'Autorità non ravvisa in questa sede attuativa della norma di cui all'art. 25, comma 6, del Codice, ai fini della proroga dei diritti d'uso in esame, la possibilità di introdurre le suddette misure. La proroga di diritti d'uso è una misura prevista nella normativa nazionale fin dal 2007, inclusa nel Codice, che per tale fattispecie prevede il solo esame dei piani tecnico finanziari e pertanto, misure addizionali come quelle proposte imporrebbero oneri che appaiono non proporzionati e giustificati. Peraltro, l'attuale quadro competitivo del mercato include 5 operatori MNO e vede la presenza crescente di offerte di telefonia mobile c.d. *low cost* da parte anche di operatori virtuali. Non risulta all'Autorità che tali misure siano state mai introdotte in precedenti autorizzazioni alla proroga, mentre misure simili sono state previste dall'Autorità solo nell'ambito della definizione di procedure di assegnazione *ex novo* di frequenze, come del resto si può evincere anche in tutti i casi citati dal proponente.
118. Risultano peraltro già attivi diversi accordi commerciali di rilievo nazionale, anche fra operatori che hanno avviato di recente offerte di servizi anche mobili e altri operatori mobili e *wireless*, per lo sviluppo di reti 5G sia mobili che FWA. Altri accordi sono in itinere sul mercato, a testimoniare pertanto che, pur in assenza di misure obbligatorie, le dinamiche concorrenziali del mercato assicurano già delle significative opportunità di accesso per gli operatori, in grado di sfruttare mediante accordi commerciali determinate sinergie dei propri *asset* aziendali. Fermo quanto

sopra riportato, pertanto tale circostanza non sostanzia l'introduzione di ulteriori misure.

119. In merito poi alla questione della differente dotazione spettrale di alcuni operatori mobili storici rispetto a MNO di più recente ingresso sul mercato, si osserva che tale circostanza è anche frutto della libera partecipazione degli operatori a procedure di gara aperte per l'assegnazione delle frequenze, di cui l'ultima tenuta meno di 2 anni addietro per un insieme di frequenze di tutto rilievo.
120. Nell'ambito della consultazione è stato proposto anche che nel provvedimento finale l'Autorità specifichi che le frequenze prorogate potranno essere utilizzate non solo in regime di neutralità tecnologica ma anche in regime di neutralità di servizio. A tal fine si richiama in linea generale quanto previsto dal Codice all'art. 14, comma 4, laddove è indicato che *“nelle bande di frequenze dichiarate disponibili per i servizi di comunicazione elettronica dai piani di ripartizione e assegnazione delle frequenze a norma del diritto dell'Unione europea possano essere forniti tutti i tipi di servizi di comunicazione elettronica”*, disciplinando i commi successivi le possibili eccezioni a tale principio, e rilevando altresì che ulteriori elementi concernenti gli impieghi previsti sono di norma riscontrabili all'interno delle norme di armonizzazione europea applicabili in ciascuna banda di frequenze e nei relativi diritti d'uso rilasciati. Pertanto, non è necessaria altra specificazione da parte dell'Autorità nel presente provvedimento.
121. Inoltre, è stata richiamata la possibilità di indicare, già nel provvedimento di proroga dei diritti d'uso delle frequenze in questione, l'eventuale applicabilità delle medesime condizioni di proroga che saranno qui definite anche oltre la data del 2029, previa ulteriore valutazione da parte delle Autorità a quel momento. Tale richiesta è stata in particolare sostenuta in relazione ad operatori di più recente ingresso sul mercato, il cui arco temporale di impiego delle frequenze stesse, sia a 900 MHz che a 2100 MHz, dal momento della prima assegnazione al 2029 risulterebbe di parecchio inferiore a quello degli operatori storici. Anche un altro rispondente, non facente parte della categoria degli operatori di più recente ingresso nel mercato, ritiene opportuno stabilire, sin da adesso, il principio di prosecuzione dell'uso per le predette bande da parte di tutti gli operatori oltre la data del 2029, con condizioni allineate alle attuali, secondo i principi di continuità previsti dal Codice in vigore e dal nuovo Codice europeo.
122. A tal riguardo si osserva che il presente provvedimento riguarda una proroga dei diritti d'uso e pertanto non appare possibile prevedere già nell'ambito di quest'ultimo condizioni applicabili ad un regime che vada oltre la data del 2029, alla luce anche delle valutazioni necessarie che l'Autorità è tenuta a fare al fine della concessione della proroga stessa.

## V. Conclusioni

123. Alla luce di quanto sopra esposto, l'Autorità ritiene che le proroghe dei diritti d'uso delle frequenze, richieste dalla società Iliad Italia in banda 900 MHz e dalle società TIM, Vodafone Italia e Wind Tre in banda 2100 MHz, possano essere concesse fino al 31 dicembre 2029.
124. Gli operatori a cui è concessa la proroga, fermo restando il rispetto degli obblighi attualmente vigenti dei rispettivi diritti d'uso, da estendersi quindi fino alla nuova scadenza, sono tenuti al rispetto delle ulteriori misure regolamentari precedentemente esposte nel dettaglio.
125. Le condizioni regolamentari proposte concernenti la porzione FDD della banda 2100 MHz, incluse quelle relative alla determinazione dei relativi contributi, si applicano a tutti i diritti d'uso delle frequenze nella medesima banda 2100 MHz, già oggetto della proroga ai sensi del decreto del MISE del 6 maggio 2009.
126. Non è concessa la proroga dei diritti d'uso dei blocchi TDD in banda 2100 MHz degli operatori richiedenti e occorre procedere alla revoca della proroga già autorizzata a un altro operatore sui diritti d'uso di tale porzione TDD.

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

## DELIBERA

di esprimere, allo stato degli atti, la propria intesa ai sensi dell'art. 25, comma 6, del decreto legislativo n. 259/2003, in merito alla sussistenza delle condizioni per la concessione della proroga al 31 dicembre 2029 dei diritti d'uso delle frequenze in scadenza al 31 dicembre 2021 in banda 900 MHz in capo all'operatore Iliad Italia S.p.A. e in banda 2100 MHz in capo agli operatori TIM S.p.A., Vodafone Italia S.p.A. e Wind Tre S.p.A., di cui alle rispettive richieste, nonché sulle connesse condizioni regolamentari, incluse quelle relative ai blocchi TDD, applicabili nella banda 2100 MHz anche ai diritti d'uso delle frequenze che siano già stati prorogati con determina ministeriale del 6 maggio 2009, nei limiti, alle condizioni e per le ragioni descritte in motivazione.

La presente delibera è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 22 luglio 2020

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Nicola Sansalone